COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

DELIBERA N. 93 DEL 19/06/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA VALLE D'AOSTA (CAMEVA) PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "10^ RETROMOBILE VALTOURNENCHE/BREUIL-CERVINIA"

L'anno 2019 addì 19 del mese di giugno alle ore 12:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Assente
PASCARELLA RINO	Assessore	Assente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA VALLE D'AOSTA (CAMEVA) PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "10^ RETROMOBILE VALTOURNENCHE/BREUIL-CERVINIA"

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 14/07/2019 si svolgerà la 10^ edizione dell'evento "Retromobile Valtournenche/Breuil-Cervinia", tradizionale raduno riservato ad auto e moto d'epoca organizzato dall'associazione non commerciale, senza scopo di lucro, denominata Club Auto e Moto d'Epoca Valle d'Aosta (siglabile C.A.M.E.V.A.) con sede in Aosta, in via Torino n. 25 – CF 91015000077;

PRESO ATTO che in data 13/06/2019, con nota iscritta al protocollo dell'Ente al n. 6789 in data 14/06/2019, qui allegata, l'Associazione C.A.M.E.V.A. presentava richiesta per un contributo straordinario finalizzato al sostegno finanziario dell'attività e a copertura di parte del disavanzo quantificato, in via preliminare, in € 1.115,00;

RILEVATO:
- l'interesse ed il buon riscontro di pubblico (circa 65/70 equipaggi partecipanti) tra gli appassionati di auto e moto d'epoca che apprezzano particolarmente la cornice paesaggistica che può offrire il nostro comprensorio turistico;
- le ricadute positive in termini promozionali per l'intera località dovute perlopiù all'inserimento dell'evento sulla brochure annuale dell'Ente che viene inviata a tutti i soci (circa 650 persone) nonché al potenziale interessamento di riviste di settore a tiratura nazionale, come già avvenuto nelle edizioni passate;
- il ruolo di interessante complemento che questo tipo di evento ha sul palinsesto delle manifestazioni turistiche estive di località per la sua capacità di attrarre appassionati ma altresì di rivolgersi a semplici curiosi e amanti dei motori d'epoca;
- che lo Statuto comunale che all'art. 2, comma 6 stabilisca tra le funzioni fondamentali del Comune di Valtournenche lo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai servizi di interesse culturale e al turismo quale riferimento per il suo sviluppo economico

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la "Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni", come approvato da ultimo con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 01/08/2018, e in particolare:
- l'art. 1, lett. a) che definisce il contributo quale "*corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate agli artt. 2 e 3 dello Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione*";
- l'art. 3 comma 1 che testualmente recita: "*Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici di cui all'art. 2 del presente Regolamento, persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, di norma residenti ed operanti nel territorio comunale i quali:*
  - (...)
  - pongano in essere attività ed iniziative riconducibili alle finalità indicate agli artt. 2 e 3 dello Statuto comunale, purché non abbiano fini di lucro privilegiando quelle a carattere continuativo;
  - (...)

- l'art. 7, comma 1 che testualmente recita: *"I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio di bilancio del soggetto beneficiario nei seguenti casi:*
  - *a sostegno di iniziative/eventi di interesse pubblico a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;*
  - *per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta.*

DATO ATTO che l'attività in parola rientra nella fattispecie di cui al summenzionato art. 7 in quanto:
- iniziativa di indubbio interesse pubblico per le motivazioni sopra espresse;
- iniziativa a carattere straordinario, anche se ripetuta nel tempo, poiché accessoria e marginale rispetto all'attività ordinaria del richiedente;

RICHIAMATO in merito:
1. l'art. 6, comma 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 che vieta alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese per sponsorizzazioni;
2. il parere della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia – n. 1075/2010 che definisce la sponsorizzazione quale *"(...) contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor)(...)"*, pertanto *"(...) la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine (...)"* mentre "*(...) non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost (...)";*

RITENUTO, pertanto, opportuno e conveniente aderire alla richiesta dell'Associazione C.A.M.E.V.A. mediante l'erogazione di un contributo straordinario, utile a "*favorire il tendenziale pareggio di bilancio*" (cfr. art. 7, comma 1 del regolamento comunale di cui infra) nel rispetto dei principi di sussidiarietà tesi al perseguimento di interessi collettivi sopra enunciati, fino all'importo massimo di € 1.000,00 e dunque per una percentuale di circa il 90% del disavanzo di gestione ipotizzato;

EVIDENZIATO che al fine della liquidazione del saldo del contributo in epigrafe, entro i limiti massimi qui definiti, il soggetto richiedente dovrà altresì presentare idoneo rendiconto delle spese sostenute e degli eventuali ulteriori introiti goduti;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 4, della L.R. 54/98 e del vigente Statuto Comunale;

VISTO:
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- il "Regolamento comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni" come approvato, con modifiche, con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 01/08/2018;

- il "Regolamento comunale di Contabilità" come approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO altresì:
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI CONCEDERE un contributo straordinario, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento comunale sui contributi, a favore dell'**Associazione C.A.M.E.V.A.** con sede in Aosta, via Torino n. 25 – C.F. 91015000077 - nel rispetto dei principi di sussidiarietà tesi al perseguimento di interessi collettivi sopra enunciati, fino all'importo massimo di **€ 1.000,00**;

2. DI SPECIFICARE che il presente contributo straordinario è concesso per favorire il tendenziale pareggio di bilancio dell'evento sulla base del bilancio preventivo presentato garantendo un tasso di copertura del **90% del disavanzo effettivo**, comunque entro il limite massimo sopra definito;

3. DI DEMANDARE al responsabile di spesa, individuato nel responsabile dell'area servizi SCTC, l'adozione degli atti amministrativi e contabili conseguenti e necessari alla corretta attuazione di quanto qui disposto, come di seguito specificato:
   - assunzione di idoneo impegno di spesa a favore dell'**Associazione C.A.M.E.V.A.** per la somma complessiva massima di € **1.000,00**, (al lordo delle imposte e delle ritenute di legge), con imputazione della stessa al bilancio di previsione 2019 al Capitolo/articolo 4200/1, Missione 7, Programma 1, PDCF U1.04.04.01.001;
   - eventuale liquidazione di uno o più acconti entro la percentuale complessiva del 60% dell'importo massimo qui stanziato, qualora vi siano i necessari presupposti giuridici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 12 del regolamento comunale in materia di contributi;
   - liquidazione del saldo finale previa verifica della documentazione prevista all'art. 7. commi 7, 8, 9 e 10 del regolamento comunale in premessa richiamato;

4. DI DARE ATTO che dell'attribuzione del vantaggio economico di cui in premessa dovrà essere data idonea pubblicità ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

5. DI DARE idonea comunicazione di quanto qui disposto:
   - al responsabile di spesa, per opportuna conoscenza e per l'adempimento di quanto di propria competenza;
   - al beneficiario del contributo per opportuna conoscenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco	**Il Segretario Comunale**
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	**Dott.ssa MACHET CRISTINA**